



*Camera dei Deputati*

Una quota dell'aumento dell'organico dirigenziale previsto dal comma 1 è destinata all'istituzione del ruolo dirigenziale degli UNEP.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 85.444.468 a decorrere dal 2008, si provvede con il maggior gettito derivante dalla revisione degli importi del contributo unificato conseguente alle modifiche apportate all'art. 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dal comma 7 della presente legge.

7.I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

- a)-euro 40 per i processi di valore sino a euro 1.100;
- b)-euro 100 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI del codice di procedura civile;
- c)-euro 200 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
- d)-euro 400 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino ad euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
- e)-euro 600 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino ad euro 260.000;
- f)-euro 1.000 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino ad euro 520.000;



*Camera dei Deputati*

g)-euro 1.200 per i processi di valore superiore a euro 520.000

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari ad euro 250. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120”.

On. Luigi VITALI

5.12

39



Camera dei Deputati

ART. 5

*Ripubblicazione*

sostituito con il seguente:

EMENDAMENTO ALL'A.C. 2873

~~Sopprimere il testo dell'art. 5 e sostituirlo come segue:~~

“1. In coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, anche in deroga alle vigenti norme in materia di limiti alle assunzioni nella P.A., il personale del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria e degli affari di giustizia, del personale e dei servizi e degli UNEP in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge - è inquadrato nella posizione giuridica ed economica superiore.

2. Al personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nella posizione economica C3, figura professionale del direttore di cancelleria, viene corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex qualifica funzionale corrispondente.

3. Il Ministero della Giustizia è autorizzato a rideterminare, con proprio decreto, le piante organiche a seguito della ricollocazione del personale degli uffici giudiziari dell'UNEP disposte ai sensi del comma 1.

4. Il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria e degli affari di giustizia è autorizzato, in deroga alle norme vigenti in materia di limiti alle assunzioni nella P.A., ad assumere tutti i soggetti dichiarati idonei nei concorsi pubblici banditi entro la data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro della Giustizia è autorizzato a rideterminare, con proprio decreto, le posizioni dirigenziali dei Dipartimenti dell'organizzazione giudiziaria e degli affari di giustizia prevedendo un aumento del 20 per cento da riservare, mediante apposito concorso pubblico, al personale in servizio con i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

~~Luigi Vitali~~

37

%